



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 454 DI DATA 03 Agosto 2012

O G G E T T O:

L.P. 12 luglio 1991, n. 14, articolo 35 e DPP 22 ottobre 2003 n. 31- 152/Leg. - Autorizzazione al funzionamento di ulteriori 7 posti di casa soggiorno, presso la Casa di Riposo "Abelardo Collini", sita a Pinzolo (TN) in via Genova n. 84, tipologia da catalogo 4.4 per un ricettività complessiva di n. 13 posti.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg. di data 22 ottobre 2003 è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 35 della Legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento citato sono soggette ad autorizzazione al funzionamento le strutture gestite da organizzazioni di servizio che operano in una o più delle seguenti aree di intervento: minori, adulti, anziani e persone con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali;
- il procedimento amministrativo di cui al presente provvedimento ha avuto inizio il 14 marzo 2012.

Preso atto che, a seguito di regolare istruttoria, con determinazione del Dirigente n. 203 dd. 20 luglio 2005 è stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento per l'unità operativa gestita dalla Casa di Riposo "Abelardo Collini" sita in via Genova n.84 a Pinzolo, composta da n. 3 posti di "casa soggiorno" tipologia da catalogo 4.4.

Preso atto che con successiva determinazione n. 209 di data 25 luglio 2005 sono stati autorizzati al funzionamento ulteriori n. 3 posti di "casa soggiorno" – tipologia da catalogo 4.4 - presso la medesima struttura.

Atteso che la Casa di Riposo "Abelardo Collini" con sede a Pinzolo in via Genova n. 84 ha presentato in data 14 marzo 2012 prot. n. 0154096/23.3 domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per ulteriori n. 7 posti di "casa soggiorno" (aumento da n. 6 a n. 13 posti) codice tipologia 4.4.

Preso atto che presso la suddetta unità operativa viene svolta un'attività diretta all'utenza classificata nel "Catalogo delle tipologie di servizio", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 199 dell'8 febbraio 2002, come tipologia casa di soggiorno - 4.4.

Esaminate le dichiarazioni e la documentazione presentate dal sig. Marchiori Cuccati Giorgio, presidente e legale rappresentante della Casa di Riposo in precedenza menzionata, comprovanti il possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento sopra richiamato.

Acquisito il parere positivo della Commissione di Vigilanza e Monitoraggio, istituita con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3024/2009 e s.m.

Considerato quindi che l'unità operativa sopradescritta sita a Pinzolo in via Genova n. 84, è in possesso dei requisiti previsti dal DPP 22 ottobre 2003 n. 31-152/Leg. per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

Tutto ciò premesso, visti:

- le leggi provinciali 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento) e 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione);
- la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, recante “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità”;
- la deliberazione della Giunta provinciale di modifica della composizione della Commissione di Vigilanza e Monitoraggio n. 3024 del 10 dicembre 2009;
- il decreto del Presidente della Provincia n.31-152/Leg. di data 22 ottobre 2003 avente ad oggetto “Regolamento di attuazione dell’articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 199 dell’8 febbraio 2002 di approvazione del “Catalogo delle tipologie di servizio”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 73 del 22 gennaio 2010 di approvazione della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione al funzionamento;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1311 del 17 giugno 2011 ad oggetto: “DPP n. 131-152/Leg. del 22 ottobre 2003: autorizzazione al funzionamento di strutture operative socio-assistenziali operanti nell’area anziani e rientranti nelle tipologie di servizio “centro di servizi”, e/o “centro diurno per anziani” e/o “casa di soggiorno” situate all’interno di edifici che ospitano anche RSA. Nuove disposizioni integrative alla documentazione da allegare alle domande”;
- quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. concernente il regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti”;

DETERMINA

- 1) di autorizzare al funzionamento ulteriori n. 7 posti di “casa soggiorno” - tipologia da catalogo 4.4 – siti presso la Casa di Riposo “Abelardo Collini”, di Pinzolo, via Genova n. 84, per un ricettività complessiva di n. 13 posti;
- 2) di stabilire che il Servizio per le Politiche Sociali e Abitative della Provincia Autonoma di Trento provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti attraverso l’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dall’art. 7 comma 1 del DPP 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg.;
- 3) di prescrivere al legale rappresentante della Casa di Riposo “Abelardo Collini” di comunicare al Servizio per le Politiche Sociali ed Abitative della Provincia Autonoma di Trento:
 - a) tutte le variazioni che interverranno successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relative alla forma giuridica della Casa di Riposo, al rappresentante legale e al delegato della stessa ed eventuali variazioni di indirizzo sia della sede della Casa di Riposo stessa che delle unità operative autorizzate;
 - b) il verificarsi di variazioni sostanziali nei servizi erogati dall’unità operativa autorizzata (“requisiti minimi organizzativi” descritti come requisiti A,B,C,D del “questionario speciale”) e variazioni sostanziali inerenti gli aspetti tecnici della stessa unità operativa (“requisiti minimi strutturali ed ambientali” descritti come requisiti E ed F del “questionario speciale”) e variazioni nella sua destinazione

- d'uso, traslochi, spostamenti provvisori di sede e lavori di ristrutturazione, nonché la decisione di interrompere o sospendere l'attività della struttura autorizzata;
- c) la data a decorre dalla quale avrà inizio l'attività;
- 4) di dare atto che il procedimento avviato in data 14/03/2012 come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

MIP

IL DIRIGENTE
Luca Comper